

Controlli delle ritenute negli appalti, certificazione con refresh automatico

ADEMPIMENTI

In pubblicazione il modello per escludere le verifiche sui versamenti

Le imprese chiedono la proroga degli obblighi a partire dal 1° luglio

Giuseppe Latour

Arriva il modello di certificazione che consentirà alle imprese di dribblare i nuovi adempimenti in materia di verifiche sulle ritenute negli appalti. Sta per essere pubblicato dall'agenzia delle Entrate (probabilmente già oggi) e sarà accompagnato da un provvedimento che fornirà indicazioni operative.

La novità è emersa ieri pomeriggio, nel corso di un incontro tra l'amministrazione finanziaria e le associazioni di imprese, per discutere dei molti dubbi operativi che, in questa fase, si stanno accumulando e che le Entrate puntano a sciogliere nel giro di pochi giorni.

Il calendario dice infatti che, dopo diverse settimane di polemiche, la norma sui controlli in materia di ritenute negli appalti sopra i 200mila euro (articolo 4 del Dl 124/2019) sta per diventare pienamente operativa. I controlli dei committenti scatteranno a partire dalle ritenute relative a gennaio, che appaltatori e subappaltatori devono versare entro il prossimo 17 febbraio (il 16 è domenica).

Così, in vista di questo appuntamento, l'agenzia sta mettendo a punto il suo pacchetto di strumenti operativi, dialogando con il mercato. Ad arrivare per prima,

come detto, sarà la certificazione di regolarità, che consentirà di non finire nella morsa del nuovo meccanismo.

Qualche elemento di questo nuovo modello è già noto. All'inizio la certificazione andrà richiesta dalle imprese direttamente presso gli sportelli territoriali dell'agenzia delle Entrate e sarà rilasciata "a vista". I dati delle imprese saranno aggiornati in maniera automatica, ogni 5 del mese, con tutti i dati relativi al mese precedente. La certificazione avrà validità di quattro mesi, dopo il suo rilascio. E, in una seconda fase, sarà disponibile all'interno del cassetto fiscale. In caso di errori nei dati della certificazione, l'impresa potrà richiedere la correzione.

La prossima settimana verrà, poi, diffusa una circolare che si occuperà delle molte questioni operative poste in queste settimane dalle associazioni di imprese. Tra le novità, dovrebbe esserci la totale esclusione dei condomini, che non possono essere titolari di beni strumentali e che, quindi, non possono essere committenti in base alle definizioni dell'articolo 4 del Dl 124/2019.

Altro punto oggetto di chiarimenti riguarda la definizione di manodopera. In questo caso, l'ipotesi allo studio è di limitare il concetto ai soli lavori manuali, escludendo tutti i servizi intellettuali: si tratta di un assetto che potrebbe tagliare completamente fuori le attività di consulenza. Di certo, le attività dei professionisti non saranno incluse nel perimetro delle verifiche, dal momento che la norma parla esplicitamente di imprese.

I dubbi messi sul tavolo (si veda la scheda in pagina) e che la circolare avrà il compito di sciogliere sono comunque moltissimi.

LE QUESTIONI ANCORA DA CHIARIRE

1. L'ambito oggettivo

La legge (Dl 124/2019, articolo 4) parla di «prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma». Bisogna chiarire se queste condizioni devono sussistere congiuntamente per far scattare i nuovi adempimenti. Inoltre, bisogna chiarire in quale anello della catena di committenza queste condizioni dovranno realizzarsi: per semplicità, sarebbe opportuno limitarsi al primo anello della catena, nei casi di filiere lunghe di subappalti

2. L'utilizzo prevalente

Altro punto controverso: cosa si intende per prevalente utilizzo di manodopera? Le prime indicazioni informali arrivate dall'agenzia delle Entrate vanno nella direzione di intendere come manodopera solo le attività manuali: questo escluderebbe tutte le attività di natura professionale. Inoltre, bisogna capire come si qualifica il concetto di "prevalente" nel quadro dell'appalto

3. Il limite di 200mila euro

Come si calcolano i 200mila euro annui, indicati dalla legge come tetto al di sopra del quale scattano i nuovi adempimenti? Ad esempio, cosa succede nel caso in cui i contratti tra un committente e un appaltatore superino l'importo di 200mila euro a metà anno? Servono indicazioni operative per

stabilire come andrà fatto questo calcolo e su quali contratti incideranno i nuovi adempimenti

4. I controlli

Altra domanda senza risposta riguarda i controlli che il committente deve effettuare. In questo caso il tema è che il committente non ha poteri che gli consentono di richiedere l'invio di documenti che non gli vengano consegnati spontaneamente. Quindi, bisognerebbe chiarire che il committente dovrà fare semplicemente un riscontro di tipo cartolare di quello che viene inviato. Non è possibile aspettarsi altri interventi da parte del committente

5. Il blocco dei pagamenti

L'unica arma che il committente ha per non essere sanzionato è bloccare i pagamenti. Bisogna però definire in maniera più esatta anche questa fase. Non è chiaro quando e come verranno comminate le sanzioni e come gli appaltatori si vedranno bloccati i loro pagamenti. Bisogna evitare che il meccanismo del blocco, molto delicato, sia azionato in modo inopportuno

6. La certificazione

In base alla legge è possibile certificare la sussistenza di alcuni requisiti (come essere in regola con gli obblighi dichiarativi) per evitare i nuovi adempimenti. La certificazione, però, è ancora in fase di definizione

mi. C'è l'ambito oggettivo di applicazione delle norme, la definizione di utilizzo prevalente della manodopera, il limite di 200mila euro (non è chiaro come sarà calcolato), la modalità con la quale saranno svolti i controlli. Dalle associazioni arriva la richiesta pressante di una verifica solo cartolare: i committenti non hanno i poteri necessari a richiedere l'accesso ad atti dei loro appaltatori. Quindi, non potranno avere compiti investigativi.

Quello degli interventi interpretativi è solo uno dei tavoli sui quali si sta muovendo l'interlocuzione tra imprese e Governo sul tema. L'altro riguarda un intervento normativo, fortemente sollecitato anche da Confindustria. Posto che la soluzione migliore sarebbe l'abrogazione della norma, l'obiettivo minimo è ottenere almeno una proroga al primo luglio 2020. Solo a partire da quella data sarebbe possibile applicare i nuovi meccanismi, utilizzandoli esclusivamente per i nuovi appalti e non per quelli già in essere. Dicono dall'Ance: «È assolutamente indispensabile che arrivi una proroga, insieme alle regole interpretative». Mentre da Confagricoltura dicono che «è troppo rigida l'interpretazione che aggancia la novità anche a contratti di appalto stipulati prima di gennaio 2020».

In questo modo, ci sarebbe più tempo per le imprese, che potrebbero organizzare i loro flussi informativi e amministrativi. Digenerando tutti i provvedimenti attuativi che l'agenzia delle Entrate si prepara a pubblicare. La partita andrà giocata nell'ambito del Milleproroghe, in fase di conversione alla Camera. Gli emendamenti sul punto, per adesso, risultano accantonati.